

Ferentino, 23 marzo 2020

**COMUNICATO RELATIVO AL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
“IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018” CODICE ISIN IT0005092785**

Egregi Signori Obbligazionisti,

con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti che si terrà in data 7 aprile 2020, pubblicato in data 19 marzo 2020, sono di seguito riportate le proposte di modifica al regolamento del Prestito presentate dalla Società.

L'esigenza di modificare il regolamento del Prestito deriva dall'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus conosciuto come Covid-19, che ha avuto un gravissimo impatto sul settore del trasporto aereo, producendo, di conseguenza, effetti significativi anche sull'attività della Società che perdureranno verosimilmente almeno per tutto il primo semestre del 2020.

Tuttavia, in considerazione degli ordini e dei contratti già in essere, la Società prevede di poter adempiere agli impegni assunti nei confronti degli obbligazionisti una volta superata la temporanea situazione critica che le imprese operanti nel settore del trasporto aereo stanno attraversando, ai termini e condizioni di seguito indicati.

Si ricorda, infine, che la Società, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in corso, invita i Signori Obbligazionisti a partecipare alla prossima Assemblea mediante collegamento audio-video, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito della Società e sulla Gazzetta Ufficiale n. 34, Parte Seconda, del 19 marzo 2020.

Tanto premesso, si propone di modificare le condizioni del Prestito previste dagli art. 6, 7, 9, 11 e 16 del relativo regolamento come segue:

“6. Durata e Data di Scadenza

Salvo i casi di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, il Prestito ha una durata che decorre dalla Data di Emissione del Prestito sino al 31 dicembre ~~2022~~2023 (la "Data di Scadenza del Prestito").

7. Interessi

(a) *Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 7,25% (sette virgola venticinque per cento), in ragione di anno, del Valore Nominale, come **eventualmente** di volta in volta ridotto ~~a seguito del piano di rimborso previsto dai~~ ai sensi del successivo articolo **911(a)** (il "Tasso di Interesse Nominale").*

(b) *In aggiunta al Tasso di Interesse Nominale, a partire dal giorno 8 aprile 2018, alle Obbligazioni si applicherà un ulteriore tasso di interesse pari al 1,25% (uno virgola venticinque per cento), in ragione di anno, del Valore Nominale, come **eventualmente** di volta in volta ridotto ~~a seguito del piano di rimborso previsto dai~~ ai sensi del successivo articolo **911(a)** (il "Tasso di Interesse Aggiuntivo").*

(c) Il pagamento degli interessi maturati al Tasso di Interesse Nominale (gli "Interessi Originari") sarà effettuato:

(i) su base semestrale, ~~in via posticipata fino al giorno, l'8 aprile 2020, i.e. 8 aprile e 8 ottobre di ogni anno, fatta eccezione per il 8 ottobre di ogni anno, fino all'8 ottobre 2019. Gli interessi maturati in tale ultima data saranno tuttavia pagati in due tranches di pari importo rispettivamente entro il 30 aprile 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, restando espressamente esclusa la loro capitalizzazione e la maturazione di qualsiasi interesse sull'importo degli stessi;~~

(ii) ~~unitamente al pagamento degli Interessi Aggiuntivi ai sensi della lettera (e) che segue, con riferimento agli interessi maturati l'8 ottobre 2019 ("Seconda Rata 2019") che verrà effettuato in data 8 aprile 2020 unitamente agli interessi maturati in pari data, salvo che una eventuale Assemblea degli Obbligazionisti (convocata a cura del Rappresentante degli Obbligazionisti) deliberi nel periodo compreso tra il 10 e il 20 dicembre 2019 l'anticipazione del pagamento della Seconda Rata 2019 al giorno 8 gennaio 2020; resta inteso che l'importo della Seconda Rata 2019 è calcolato ai sensi del presente articolo, lett. dall'8 ottobre 2019 (inclusa) al 31 dicembre 2020 (esclusa) (il "Periodo di Interessi Differiti"), restando inteso che anche l'importo degli interessi maturati nel Periodo di Interessi Differiti (gli "Interessi Differiti") è calcolato ai sensi delle successive lettere (f), (g) e (h), alla data dell'8 ottobre 2019 ed è espressamente esclusa la capitalizzazione degli Interessi Differiti e la maturazione di ulteriori interessi qualsiasi interesse sull'importo dovuti degli stessi;~~

(iii) ~~(ii)~~ su base trimestrale in via posticipata, a partire dal 30 settembre 2020 **giugno 2021** (i.e. **il 30 giugno**, il 30 settembre, il 31 dicembre, e il 31 marzo e ~~il 30 giugno~~ di ogni anno) ~~fermo restando il diverso periodo tra il giorno 8 aprile 2020 e il giorno 29 settembre 2020;~~

~~(ciascuna, ivi compresa la data dell'8 ottobre 2019 ma senza considerare l'eventuale data dell'8 gennaio 2020, la "~~**Data di Pagamento delle date indicate sub lett. (i) e (iii) del presente paragrafo, nonché il 31 dicembre 2020, la "Data di Calcolo degli Interessi"**~~).~~

(d) L'ultima ~~Data~~**data di Pagamento** degli ~~Interessi~~**interessi** sarà, a seconda del caso:

(i) la Data di Scadenza del Prestito; ovvero

- (ii) in caso di rimborso anticipato **integrale** ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, la relativa **data di rimborso anticipato integrale** (la “Data di Rimborso Anticipato”).
- (e) Il pagamento degli interessi maturati al Tasso di Interesse Aggiuntivo (gli “Interessi Aggiuntivi”) e **degli Interessi Differiti** sarà effettuato ~~in un'unica soluzione~~ a seconda del caso:
- (i) **in un'unica soluzione**, alla Data di Scadenza del Prestito; ovvero
- (ii) **in un'unica soluzione**, in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e ~~11~~**11(b)**, alla relativa Data di Rimborso Anticipato; **ovvero**
- (iii) **in una o più soluzioni, in caso di integrale rimborso anticipato del Valore Nominale ai sensi del successivo articolo 11(a); in tal caso i pagamenti degli Interessi Aggiuntivi e degli Interessi Differiti dovranno essere effettuati, mutatis mutandis, nelle date e subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dal medesimo articolo 11(a), fermo restando che (i) prima saranno pagati gli Interessi Differiti e, solo dopo il loro integrale pagamento, gli Interessi Aggiuntivi e (ii) alla Data di Scadenza del Prestito l'eventuale importo residuo degli stessi dovrà essere integralmente pagato.**
- (f) Gli Interessi Originari e gli Interessi Aggiuntivi matureranno sino all'integrale rimborso del Valore Nominale. Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza del Prestito ai sensi del precedente articolo 6, ovvero alla Data di Rimborso Anticipato di cui ai successivi articoli 10 e ~~11~~**11(b)**, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario, comprensivo degli interessi maturati e non ancora corrisposti, in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari alla somma del Tasso di Interesse Nominale e del Tasso di Interesse Aggiuntivo.
- (g) L'importo di ciascuna cedola relativa agli Interessi Originari sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- (h) Gli Interessi Originari saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA). Si fa riferimento alla convenzione Following Business Day - unadjusted.

- (i) Qualora la Data di ~~Pagamento~~**Calcolo** degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo (come infra definito), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
- (j) Il calcolo degli Interessi Aggiuntivi avverrà con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli Interessi Originari, salvo il loro pagamento ~~in un'unica soluzione nella data prevista~~**ai sensi di quanto previsto** dalla precedente lettera (e). E' espressamente esclusa la capitalizzazione degli Interessi Aggiuntivi e la maturazione di qualsiasi interesse sugli Interessi Aggiuntivi di volta in volta maturati a ciascuna Data di ~~Pagamento~~**Calcolo** degli Interessi, salvo quanto previsto alla precedente lettera (f).
- (k) Per "Periodo di Interessi" si intende **(i)** il periodo compreso tra una Data di ~~Pagamento~~**Calcolo** degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di ~~Pagamento~~**Calcolo** degli Interessi (esclusa, salvo che per l'ultimo periodo che sarà, a seconda dei casi, fino alla Data di Scadenza del Prestito o alla Data di Rimborso Anticipato), ovvero, **(ii)** limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di ~~Pagamento~~**Calcolo** degli Interessi (esclusa) immediatamente successiva, **ovvero, (iii) il Periodo di Interessi Differiti, limitatamente a tale periodo;** fermo restando che laddove una Data di ~~Pagamento~~**Calcolo** degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (convenzione Following Business Day - unadjusted).
- (l) Per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) - ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica - ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

9. Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale ~~in 10 (dieci) rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2020 fino alla Data di Scadenza del Prestito, in coincidenza con ciascuna Data di Pagamento degli Interessi di cui al precedente articolo 7(c)(ii),~~ fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 10 e 11.

11. Rimborso Anticipato Obbligatorio del Prestito

- (a) *A partire dalla Data di Calcolo degli Interessi che cade il 30 giugno 2021 e, successivamente, in ciascuna Data di Calcolo degli Interessi, l'Emittente dovrà rimborsare il Valore Nominale, anche solo parzialmente e alle condizioni di seguito indicate, fino alla concorrenza di un ammontare massimo (l'“Importo Massimo del Rimborso”) pari al 30% dell'eventuale importo del fatturato trimestrale dell'Emittente eccedente Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (la “Soglia”), come risultante dalle comunicazioni di liquidazione periodica IVA relative al trimestre precedente a quello in cui cade la Data di Calcolo degli Interessi (a titolo esemplificativo, per la Data di Calcolo degli Interessi che cade il 30 giugno 2021, il trimestre di riferimento sarà quello che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2021).*

Il rimborso anticipato integrale o parziale del Valore Nominale sarà dovuto solo a condizione che, superata la Soglia, l'Importo Massimo del Rimborso sia pari ad almeno Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) (l' “Importo Base”), restando inteso che, ove l'Importo Massimo del Rimborso sia superiore all'Importo Base, sarà rimborsato anticipatamente un importo superiore all'Importo Base soltanto qualora, entro il limite dell'Importo Massimo del Rimborso, esiste un multiplo dell'Importo Base; in tal caso l'importo del rimborso anticipato sarà pari al multiplo più alto dell'Importo Base esistente entro il limite dell'Importo Massimo del Rimborso.

Ai fini di detto rimborso anticipato, l'Emittente dovrà comunicare sul proprio sito internet, almeno 15 giorni prima di ciascuna Data di Calcolo degli Interessi interessata dalla presente lettera (a), se le condizioni per il rimborso anticipato previste dalla medesima lettera (a) si sono verificate e l'importo che l'Emittente destinerà a rimborso anticipato.

- (b) ~~(a)~~ *In aggiunta all'ipotesi di cui sopra, il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno, un “Evento Rilevante”), costituirà motivo di rimborso anticipato delle Obbligazioni che avverrà ai sensi di quanto infra previsto ai successivi punti (ed) e (de):*

(i) *trasferimento, a qualsivoglia titolo, anche parziale, delle azioni dell'Emittente detenute da ~~IDEA~~DEA Capital **Alternative** Funds SGR S.p.A. in nome e per conto del fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Idea Opportunity Fund I”;*

(ii) *trasferimento, a qualsivoglia titolo, delle azioni dell'Emittente detenute da Filacapital S.r.l. che determini la perdita del controllo della stessa*

sull'Emittente. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile;

(iii) trasferimento da parte del Sig. Lucio Iacobucci, in qualità di azionista di Filacapital S.r.l. ("Sig. Iacobucci"), a qualsivoglia titolo, delle quote di Filacapital S.r.l. detenute dallo stesso Sig. Iacobucci, che determini la perdita del controllo dello stesso su Filacapital S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile;

(iv) quotazione di una o più categorie di azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato;

(v) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, salvo che il mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico rimediato entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi o che il relativo pagamento sia effettuato dall'Emittente entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal giorno in cui era dovuto;

(vi) il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;

(vii) l'iscrizione al registro delle Imprese dell'avvenuta verifica di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;

(viii) l'incremento del rapporto PFN / EBITDA (entrambi come definiti all'Allegato A al presente Regolamento del Prestito) al di sopra di 5 calcolato al 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito, **fatta eccezione per il rapporto PFN /EBITDA calcolato al 31 dicembre 2020 il cui eventuale incremento al di sopra di 5 non costituirà in nessun caso un Evento Rilevante ai sensi del presente articolo.** Al fine di verificare l'occorrenza del presente evento, l'Emittente dovrà mettere a disposizione degli Obbligazionisti entro il 31 marzo di ciascun anno di durata del Prestito una informativa, riferita al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, relativa a tale rapporto, con le voci di cui all'Allegato A, **restando inteso che con riferimento all'anno 2020 detto obbligo di informativa non trova applicazione;**

(ix) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione della sua attività;

(x) la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

(xi) con riferimento ad emissioni obbligazionarie o di titoli di debito ovvero a contratti di finanziamento bancario dell'Emittente o di una sua società

controllata si verifichi un mancato pagamento (trascorso l'eventuale periodo di grazia) ovvero la decadenza dal beneficio del termine, in entrambi i casi per un importo superiore per ogni evento a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

(xii) la mancata certificazione, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente, dei documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio;

(xiii) il mancato rispetto, da parte dell'Emittente, degli impegni di cui al successivo articolo 13.

- (c) ~~(b)~~ L'Emittente dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal suo verificarsi, a Wiener Borse, a Monte Titoli e agli Obbligazionisti, mediante le modalità previste ai sensi del successivo articolo 22(a), il verificarsi di un Evento Rilevante.
- (d) ~~(c)~~ Nel caso di occorrenza di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di richiedere il rimborso anticipato, assumendo una Delibera di Rimborso Anticipato ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 12.
- (e) ~~(d)~~ Il rimborso anticipato ~~di cui al presente articolo~~ **da corrispondersi in caso di occorrenza di un Evento Rilevante** avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla ~~data di rimborso anticipato~~ **Data di Rimborso Anticipato**, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

16. Garanzie sulle Obbligazioni

- (a) Al fine di garantire, congiuntamente, per il loro intero valore e senza vincolo di previa escussione dell'Emittente o di alcun eventuale terzo garante (abbia quest'ultimo rilasciato una garanzia reale o personale), tutti i crediti (ivi inclusi crediti derivanti da ogni possibile azione revocatoria dei pagamenti effettuati dall'Emittente) vantati dagli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento (anche nell'ipotesi di una successione dal lato passivo, a qualsiasi titolo, di uno qualsiasi di tali rapporti obbligatori, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, successioni intervenute per effetto di accoli, espromissioni, fusioni e/o scissioni), sono costituite le seguenti garanzie:
 - (i) pegno sulle azioni della società di diritto tedesco ~~Iacobucci~~ **MGS - Modular Galley Systems GmbH**, società controllata dall'Emittente con sede in ~~Elchingen (Neu-Ulm), registrata al Companies Registry of Nemmingen al numero 12330~~ **Stoccarda, Germania, VAT No.: DE814143905** (il "Pegno su Azioni"). Il suddetto Pegno su Azioni è stato costituito a favore degli Obbligazionisti per ogni importo dovuto ai sensi del presente Regolamento del Prestito; e

(ii) pegno sul credito da finanziamento soci vantato dall'Emittente nei confronti di **MGS - Modular Galley System Systems GmbH**, di importo nominale pari ad Euro 3.569.857,00 (tremilionicinquecentosessantanovemilaottocentociquantasette) al 31 settembre 2017 (il "Pegno su Credito" e, congiuntamente al Pegno su Azioni, le "Garanzie"). Il suddetto Pegno su Credito sarà proporzionalmente ridotto ad ogni pagamento effettuato ai sensi ~~dell'~~**degli art. 9:10 e 11.**

- (b) Quale security agent delle Garanzie in relazione a qualsivoglia escussione o esecuzione delle Garanzie potrà essere designato un rappresentante degli obbligazionisti (ivi incluso il Rappresentante Comune), ai sensi dell'articolo 2414-bis del Codice Civile."

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche.

IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA